Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 241

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 10 settembre 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Basilicata

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. **241** DEL **10** SETTEMBRE 1976:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Elenco, formato dalle amministrazioni statali competenti, degli esperti e ricercatori che hanno titolo per prendere parte alle votazioni per l'elezione dei componenti dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963 (Gazzetta Ufficiale - Supplemento ordinario n. 209 del 6 agosto 1963), ripartiti dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche nelle liste dei votanti per i vari comitati, in ragione delle discipline scientifiche da essi coltivate.

(9923)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 241 DEL 10 SETTEMBRE 1976:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 66: **Banco di Napoli - Sezione di credito agrario:** Obbligazioni sorteggiate il 6 agosto 1976. — **Isveimer - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate l'8 luglio 1976. — **Banco di Sardegna - Sezione autonoma credito fondiario in Sassari:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 5 agosto 1976. — **Mediocredito regionale lombardo, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 agosto 1976. — **Texa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 giugno 1976. — **Istituto di credito fondiario della Toscana e sezione opere pubbliche, ente morale, in Firenze:** Cartelle fondiarie ed obbligazioni OO.PP. sorteggiate il 5 agosto 1976. — **Cassa di risparmio in Bologna - Credito fondiario:** Errata-corrige.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 67: **Monte dei Paschi di Siena - Sezione opere pubbliche:** Obbligazioni sorteggiate nel luglio 1976. — **Monte dei Paschi di Siena - Sezione credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate nel luglio 1976. — **Monte dei Paschi di Siena - Sezione opere pubbliche:** Obbligazioni sorteggiate nell'agosto 1976. — **Monte dei Paschi di Siena - Sezione credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate nell'agosto 1976.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 68: **Istituto bancario San Paolo di Torino - Istituto di credito di diritto pubblico:** Cartelle fondiarie ed obbligazioni opere pubbliche sorteggiate nell'agosto 1976.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1976, n. **634**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto S. Vincenzo, in Bisceglie.

N. 634. Decreto del Presidente della Repubblica **6 luglio** 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto S. Vincenzo, in Bisceglie (Bari), della compagnia delle figlie della carità di S. Vincenzo de' Paoli.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1976
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 118

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1976, n. 635.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Domenico Savio, in Rimini.

N. 635. Decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Rimini 1° marzo 1975, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'erezione della parrocchia di S. Domenico Savio, in località Padulli del comune di Rimini (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1976
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 119

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1975.

Iscrizione del porto di Salerno nella 1ª classe della 2ª categoria dei porti marittimi nazionali.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, di approvazione del testo unico sui porti, spiagge e fari;

Visto il regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, che approva il regolamento per la esecuzione della predetta legge, modificato dal regio decreto 12 luglio 1912, n. 974;

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Visto il regio decreto 20 giugno 1909, n. 530, con il quale il porto di Salerno venne classificato nella 2ª classe, 1ª serie, della 2ª categoria dei porti marittimi nazionali e fu, altresì, approvato il relativo elenco degli enti locali interessati alle spese di opere marittime eseguite in detto scalo;

Considerato che il citato scalo possiede i requisiti prescritti dall'art. 2 del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, per essere iscritto nella 2ª categoria, 1ª classe, dei porti marittimi nazionali, in quanto il volume delle merci imbarcate e sbarcate in ciascun anno del triennio 1970-72 risulta superiore al minimo richiesto di 250.000 tonnellate;

Visto il voto n. 422 del 16 maggio 1973, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole sulla proposta di classificazione di detto scalo nella 1ª classe, 2ª categoria dei porti marittimi nazionali;

Visto il voto n. 2 del 24 aprile 1975 del Consiglio superiore della marina mercantile;

Ritenuta l'opportunità di disporre la variante di classifica del porto, tenendo fermo il vigente elenco degli enti locali interessati e delle rispettive aliquote di contributi, approvato con regio decreto 7 agosto 1887, n. 5053, in attesa di determinare il nuovo elenco, secondo i suggerimenti di cui ai voti del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della marina mercantile sopracitati;

Decreta:

Articolo unico

Il porto di Salerno è iscritto nella 1ª classe della 2ª categoria dei porti marittimi nazionali, ai sensi e per gli effetti del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1975

Il Ministro per i lavori pubblici
BUCALOSSI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1976
Registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 237

(9990)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1975.

Iscrizione del porto di Pesaro nella 1ª classe della 2ª categoria dei porti marittimi nazionali.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, di approvazione del testo unico sui porti, spiagge e fari;

Visto il regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, che approva il regolamento per la esecuzione della predetta legge, modificato dal regio decreto 12 luglio 1912, n. 974;

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Visto il decreto ministeriale 25 agosto 1904, n. 586, con il quale il porto di Pesaro venne classificato nella 2ª classe, 1ª serie della 2ª categoria dei porti marittimi nazionali e fu, altresì, approvato il relativo elenco degli enti locali interessati alle spese di opere marittime eseguite in detto scalo;

Considerato che il detto scalo possiede i requisiti prescritti dell'art. 2 del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, per essere inscritto nella 2ª categoria, 1ª classe, dei porti marittimi nazionali, in quanto il volume delle merci imbarcate e sbarcate in ciascun anno del triennio 1970-72 risulta superiore al minimo richiesto di 250.000 tonnellate e che tali requisiti permangono anche per il 1973 e 1974;

Visto il voto n. 514 del 13 giugno 1973, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole sulla proposta di classificazione di detto scalo nella 1ª classe della 2ª categoria dei porti marittimi nazionali;

Visto il voto n. 2 del 24 aprile 1975 del Consiglio superiore della marina mercantile;

Ritenuta l'opportunità di disporre la variante di classifica del porto, tenendo fermo il vigente elenco degli enti locali interessati e delle rispettive aliquote di contributi, approvato con regio decreto 20 giugno

1909, n. 512, in attesa di determinare il nuovo elenco, secondo i suggerimenti di cui ai voti del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della marina mercantile sopracitati;

Decreta:

Articolo unico

Il porto di Pesaro è inscritto nella 1ª classe della 2ª categoria dei porti marittimi nazionali, ai sensi e per gli effetti del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1975

Il Ministro per i lavori pubblici
BUCALOSSI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1976
Registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 238

(9989)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1975.

Iscrizione del porto di S. Benedetto del Tronto nella 1ª classe della 2ª categoria dei porti marittimi nazionali.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, di approvazione del testo unico sui porti, spiagge e fari;

Visto il regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, che approva il regolamento per la esecuzione della predetta legge, modificato dal regio decreto 12 luglio 1912, n. 974;

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1957, n. 3228, con il quale il porto di S. Benedetto del Tronto venne classificato nella 2ª classe della 2ª categoria dei porti marittimi nazionali e fu, altresì, approvato il relativo elenco degli enti locali interessati alle spese di opere marittime eseguite in detto scalo;

Considerato che il detto scalo possiede i requisiti prescritti dall'art. 2 del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, per essere inscritto nella 2ª categoria, 1ª classe dei porti marittimi nazionali, in quanto il volume delle merci imbarcate e sbarcate in ciascun anno del triennio 1971-73 risulta superiore al minimo richiesto di 250.000 tonnellate, fermo restando l'elenco degli enti locali interessati al riparto delle spese per opere marittime eseguite nello scalo medesimo;

Visto il voto n. 219 dell'8 maggio 1974, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere favorevole sulla proposta di classificazione del detto scalo nella 1ª classe della 2ª categoria dei porti marittimi nazionali;

Visto il voto n. 2 del 24 aprile 1975 del Consiglio superiore della marina mercantile;

Ritenuta l'opportunità di disporre la variante di classifica del porto, tenendo fermo il vigente elenco degli enti locali interessati e delle rispettive aliquote di contributi, approvato con decreto ministeriale 4 marzo 1957, n. 3228;

Decreta:

Articolo unico

Il porto di S. Benedetto del Tronto è inscritto nella 1ª classe della 2ª categoria dei porti marittimi nazionali, ai sensi e per gli effetti del testo unico approvato con il regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1975

Il Ministro per i lavori pubblici
BUCALOSSI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1976
Registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 240

(9991)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1975.

Iscrizione del porto di Taranto nella 1ª classe della 2ª categoria dei porti marittimi nazionali.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, di approvazione del testo unico sui porti, spiagge e fari;

Visto il regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, che approva il regolamento per la esecuzione della predetta legge, modificato dal regio decreto 12 luglio 1912, n. 974;

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Visto il decreto ministeriale 29 agosto 1913, n. 1126, con il quale il porto di Taranto venne classificato nella 2ª classe della 2ª categoria dei porti marittimi nazionali e fu, altresì, approvato il relativo elenco degli enti locali interessati alle spese di opere marittime eseguite in detto scalo;

Considerato che il detto scalo possiede i requisiti prescritti dall'art. 2 del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, per essere inscritto nella 2ª categoria, 1ª classe dei porti marittimi nazionali, in quanto il volume delle

merci imbarcate e sbarcate in ciascun anno del triennio 1971-73 risulta superiore al minimo richiesto di 250.000 tonnellate, fermo restante l'elenco degli enti locali interessati alle spese di opere marittime da eseguirsi nello scalo medesimo;

Visto il voto n. 405 del 5 giugno 1974, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere favorevole sulla proposta di classificazione del detto scalo nella 1ª classe della 2ª categoria dei porti marittimi nazionali;

Visto il voto n. 2 del 24 aprile 1975 del Consiglio superiore della marina mercantile;

Ritenuta l'opportunità di disporre la variante di classifica del porto, fermo il vigente elenco degli enti locali interessati e delle rispettive aliquote di contributi, approvato con regio decreto del 1888, n. 5629;

Decreta:

Articolo unico

Il porto di Taranto è inscritto nella 1ª classe della 2ª categoria dei porti marittimi nazionali, ai sensi e per gli effetti del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1975

Il Ministro per i lavori pubblici
BUCALOSSI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *maggio* 1976
Registro n. 8 *Lavori pubblici, foglio n.* 239

(9992)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1975.

Iscrizione del porto di Pescara nella 1ª classe della 2ª categoria dei porti marittimi nazionali.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, di approvazione del testo unico sui porti, spiagge e fari;

Visto il regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, che approva il regolamento per la esecuzione della predetta legge, modificato dal regio decreto 12 luglio 1912, n. 974;

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Visto il regio decreto 23 giugno 1912, n. 795, con il quale il porto di Pescara venne classificato nella 2ª classe, 2ª serie della 2ª categoria dei porti marittimi nazionali e fu, altresì, approvato il relativo elenco degli enti locali interessati alle spese di opere marittime eseguite in detto scalo;

Considerato che il detto scalo possiede i requisiti prescritti dall'art. 2 del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, per essere inscritto nella 2ª categoria, 1ª classe dei porti marittimi nazionali, in quanto il volume delle merci imbarcate e sbarcate in ciascun anno del triennio 1970-72 risulta superiore al minimo richiesto di 250.000 tonnellate, fermo restante l'elenco degli enti locali interessati alle spese di opere marittime da eseguirsi nello scalo medesimo;

Visto il voto n. 7 del 17 gennaio 1973, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere favorevole sulla proposta di classificazione del detto scalo nella 1ª classe della 2ª categoria dei porti marittimi nazionali;

Visto il voto n. 2 del 24 aprile 1975 del Consiglio superiore della marina mercantile;

Ritenuta l'opportunità di disporre la variante di classifica del porto, tenendo fermo il vigente elenco degli enti locali interessati e delle rispettive aliquote di contributi, approvato con regio decreto 27 febbraio 1908, n. 74;

Decreta:

Articolo unico

Il porto di Pescara è inscritto nella 1ª classe della 2ª categoria dei porti marittimi nazionali, ai sensi e per gli effetti del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885 n. 3095.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1975

Il Ministro per i lavori pubblici
BUCALOSSI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *maggio* 1976
Registro n. 8 *Lavori pubblici, foglio n.* 236

(9954)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Cisa di Maddaloni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Cisa di Maddaloni (Caserta), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Cisa di Maddaloni (Caserta).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 23 febbraio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(9985)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1976.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende del settore dell'edilizia operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 9 e 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente: « Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini »;

Considerato che nelle aziende del settore dell'edilizia operanti in provincia di Napoli si è determinata una situazione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata, con effetto dal 20 novembre 1975, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore dell'edilizia operanti in provincia di Napoli ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(9984)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1976.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca operaia cooperativa di Pescopagano, società cooperativa a responsabilità limitata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 27 agosto 1975 che ha sciolto, in applicazione dell'art. 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, gli organi amministrativi della Banca operaia cooperativa di Pescopagano, società a responsabilità limitata, con sede in Pescopagano (Potenza);

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 1° settembre 1975, con il quale sono stati nominati il commissario straordinario ed i membri del comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Considerata la necessità di prorogare le funzioni di detti organi;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca operaia cooperativa di Pescopagano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pescopagano (Potenza), nominati con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 1° settembre 1975, sono prorogate ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1976

Il Ministro: STAMMATI

(9993)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Latina

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze 26 aprile 1976, n. 8669, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di mq 2385 sito in comune di Latina, riportato al catasto del comune stesso al foglio n. 92, mappale 17 parte e 57 parte, non più utilizzabile ai fini della bonifica.

(10066)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di citologia ed embriologia vegetale presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma è vacante la cattedra di citologia ed embriologia vegetale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10059)

Vacanza della cattedra di diritto costituzionale italiano e comparato presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di diritto costituzionale italiano e comparato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10128)

Vacanza delle cattedre di composizione architettonica e di urbanistica presso la facoltà di architettura dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di architettura dell'Università di Napoli sono vacanti le seguenti cattedre:

1) composizione architettonica;

2) urbanistica,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10129)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Sdemanializzazione di un terreno in comune di Catanzaro

Con decreto ministeriale 23 luglio 1976, n. 2626, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. del terreno sito lungo la strada statale n. 19, iscritto nel catasto del comune di Catanzaro al foglio n. 69, particella n. 268 (già 109/*a*).

(10001)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 14 luglio 1976, concernente « Rettifica al decreto ministeriale 9 febbraio 1976, concernente il trasferimento alla regione Sardegna del personale in servizio presso le sedi periferiche dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio e dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigianato » (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 16 agosto 1976), nella tabella, in corrispondenza del n. 125, in luogo di: « *Buscarelli* Antonio », leggasi: « *Buscarini* Antonio ».

(9932)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso di rettifica

La dismissione dal demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa (Aeronautica) tra i beni patrimoniali dello Stato del compendio denominato idroscalo « ex Anfossi », sito nel comune di Olbia (Sassari), e contraddistinto al foglio n. 37, nel catasto del predetto comune della superficie totale di ha 2.90.67, è stata dichiarata con decreto del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero delle finanze 4 luglio 1975, n. 28, in luogo del 3 giugno 1976, n. 96-*bis*, come erroneamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 30 agosto 1975, pag. 6041.

(9959)

MINISTERO DEL TESORO

39ª Estrazione di titoli di credito comunale e provinciale riguardanti il prestito 4,50 % ordinario emessi dalla Cassa depositi e prestiti.

Si notifica che il giorno 11 ottobre 1976 alle ore 9, in Roma, via Goito, 4, in una sala aperta al pubblico, avranno inizio le operazioni relative alla 39ª estrazione di titoli di credito comunale e provinciale riguardanti il prestito 4,50 % ordinario, emessi ai sensi del regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1900.

Saranno sorteggiati, in conformità del piano sotto indicato, per il rimborso dal 1° gennaio 1977, n. 538 titoli, pari al n. 8506 cartelle, per il complessivo importo di capitale nominale di L. 8.506.000:

	Capitale nominale Lire
n. 121 titoli unitari	121.000
n. 107 titoli quintupli	535.000
n. 111 titoli decupli	1.110.000
n. 107 titoli ventupli	2.140.000
n. 92 titoli cinquantupli	4.600.000

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9996)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(Unica pubblicazione) Elenco n. 10

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.
Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
B.T.N. 5 % (1975) I	2.723	D'Alò Domenico, nato ad Adelfia (Bari), il 12 febbraio 1916, domiciliato ad Imperia. *Annotazione*: ipotecato per la cauzione dovuta dal titolare quale ufficiale giudiziario presso il tribunale di Imperia estensibile a qualsiasi altra pretura, tribunale, corte d'appello, corte di cassazione cui fosse in avvenire destinato	100.000

(9997)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 171

Corso dei cambi del 7 settembre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	840,75	840,75	840,90	840,75	840,75	840,70	840,60	840,75	840,75	840,75
Dollaro canadese	859,40	859,40	859 —	859,40	859,60	859,30	859,20	859,40	859,40	859,40
Franco svizzero	339,20	339,20	339,15	333,20	339,19	339,15	339,12	339,20	339,20	339,20
Corona danese	138,73	138,73	138,80	138,73	138,75	138,70	138,78	138,73	138,73	138,70
Corona norvegese	153,24	153,24	153,40	153,24	153,25	153,21	153,27	153,24	153,24	153,20
Corona svedese	191,36	191,36	191,30	191,36	191,35	191,30	191,35	191,36	191,36	191,35
Fiorino olandese	319,56	319,56	319,60	319,56	319,40	319,53	319,40	319,56	319,56	319,55
Franco belga	21,67	21,67	21,66	21,67	21,66	21,66	21,66	21,67	21,67	21,65
Franco francese	170,82	170,82	170,70	170,82	170,90	170,80	170,84	170,82	170,82	170,80
Lira sterlina	1489,30	1489,30	1491 —	1489,30	1489,25	1489,40	1488,85	1489,30	1489,30	1489,30
Marco germanico	333,54	333,54	333,70	333,54	333,63	333,55	333,45	333,54	333,54	333,52
Scellino austriaco	47,04	47,04	47,04	47,04	47,05	47,05	47,0520	47,04	47,04	47,04
Escudo portoghese	27,03	27,03	27 —	27,03	27,02	27,05	27,04	27,03	27,03	27,03
Peseta spagnola	12,386	12,386	12,39	12,386	12,37	12,38	12,3830	12,386	12,386	12,38
Yen giapponese	2,925	2,925	2,925	2,925	2,92	2,92	2,9220	2,925	2,925	2,92

Media dei titoli del 7 settembre 1976

Titolo	
Rendita 5 % 1935	91,150
Redimibile 3,50 % 1934	99,650
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,625
» 5 % (Ricostruzione)	95,150
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,975
» 5 % (Città di Trieste)	91,650
» 5 % (Beni esteri)	90,375
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78 —
» 5,50 % » » 1968-83	77,550
» 5,50 % » » 1969-84	78,850
» 6 % » » 1970-85	79,750
» 6 % » » 1971-86	79,400
» 6 % » » 1972-87	77,925
» 9 % » » 1975-90	87,325
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	85,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	97,050
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,425
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,300
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	83,375
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83 —
» poliennali 7 % 1978	90,275
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,225
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,125
» » 9 % 1980	90,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 settembre 1976

Valuta	
Dollaro USA	840,675
Dollaro canadese	859,30
Franco svizzero	339,16
Corona danese	138,755
Corona norvegese	153,255
Corona svedese	191,355
Fiorino olandese	319,48
Franco belga	21,665
Franco francese	170,83
Lira sterlina	1489,075
Marco germanico	333,495
Scellino austriaco	47,046
Escudo portoghese	27,035
Peseta spagnola	12,384
Yen giapponese	2,923

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Bassano del Grappa

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Bassano del Grappa;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Bassano del Grappa.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte d'appello di Venezia.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Venezia entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno esesere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 11 giugno 1976

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1976
Registro n. 18 *Giustizia, foglio n.* 250

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Venezia

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . provincia di . . . in via . . . . c.a.p. . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Bassano del Grappa, indetto con decreto ministeriale 11 giugno 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 10 settembre 1976).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data, ...

Firma (7) . . . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(9933)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria degli idonei del concorso, per titoli e per esami, a sei posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 10 luglio 1975, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a sei posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici, specialità geofisici, registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1975, registro n. 17 Difesa, foglio n. 21;

Visto il decreto ministeriale in data 13 novembre 1975, con il quale vengono rinviate le date delle prove scritte del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1976, registro n. 2 Difesa, foglio n. 137;

Visto il decreto ministeriale in data 12 gennaio 1976, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del predetto concorso (in corso di registrazione presso la Corte dei conti);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui in preambolo, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. De Simone Costante .	punti	662 —
2. Potestà Sergio	»	641,05
3. Vodret Giovanni .	»	626 —
4. Balba Giovanni	»	580 —
5. Di Bari-Bruno Augusto	»	566,86
6. Borgia Paolo	»	527 —
7. Manes Gisberto	»	513,64

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 giugno 1976

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1976
Registro n. 19 Difesa, foglio n. 393

(9940)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale, per il compartimento di Firenze, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi quaranta posti di assistente di stazione in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 14 del 31 luglio 1976 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 aprile 1974, n. 6874, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Firenze, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi quaranta posti di assistente di stazione in prova, indetto con decreto ministeriale 18 gennaio 1972, n. 254.

(10002)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pavia

Si informa che con decreto 12 aprile 1976, n. 289/Sanità, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei seguenti posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pavia: Mede ed uniti - Zavattarello ed uniti. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 29 novembre 1976 presso l'assessorato alla sanità, via Pontaccio, 10, Milano, ove gli interessati potranno rivolgersi per eventuali notizie supplementari.

(9962)

OSPEDALE DI MINERVINO MURGE

Concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Minervino Murge (Bari).

(10010)

OSPEDALE PNEUMOLOGICO « S. LUIGI GONZAGA » DI ORBASSANO

Concorso ad un posto di primario del servizio di fisiopatologia respiratoria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di fisiopatologia respiratoria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Orbassano (Torino).

(10011)

ARCISPEDALE « S. MARIA NUOVA » DI REGGIO EMILIA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Reggio Emilia.

(10012)

OSPEDALI RIUNITI DI CAGLIARI

Concorso a due posti di assistente di odontostomatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di odontostomatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(10013)

OSPEDALE CIVILE « S. CROCE » DI CUNEO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario del laboratorio di analisi, batteriologia e virologia;

un posto di aiuto di anestesia e un posto di assistente di chirurgia addetti al servizio di pronto soccorso;

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di radioterapia;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione di radiodiagnostica;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

due posti di assistente della divisione di oculistica;

un posto di assistente della divisione di odontostomatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuneo.

(10007)

OSPEDALE « L. PARODI DELFINO » DI COLLEFERRO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario medico (a tempo pieno);

un posto di aiuto e un posto di assistente ortopedico;

un posto di assistente di pediatria;

due posti di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Colleferro (Roma).

(9819)

OSPEDALE CIVILE « CONIUGI BERNARDINI » DI PALESTRINA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palestrina (Roma).

(10009)

OSPEDALE CIVILE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Santarcangelo di Romagna (Forlì).

(10036)

OSPEDALE « S. VITO E S. SPIRITO » DI ALCAMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di aiuto di analisi;

un posto di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Alcamo (Trapani).

(10031)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI ROVIGO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di dermatologia;

un posto di assistente della divisione di geriatria;

due posti di assistente del servizio di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Rovigo.

(10008)

OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

Errata-corrige

L'avviso concernente concorsi a posti di personale sanitario medico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 agosto 1976, deve intendersi rettificato nel senso che solo il posto di aiuto radiologo (e non anche quello di aiuto pneumologo) è destinato al servizio di radiologia cardiovascolare.

(10114)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1976, n. **23**.

Modifica alla vigente disciplina relativa al controllo sugli atti degli enti ospedalieri.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **18** *del* 1° *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, il controllo sugli atti degli ospedali provinciali e di zona, di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 10, è trasferito alla competenza del comitato regionale di controllo.

Art. 2.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 27 luglio 1976

VERRASTRO

(9973)

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1976, n. **24**.

Modifica alla legge regionale 16 dicembre 1974, n. 33, relativa al diritto allo studio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **19** *del* 16 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 6 della legge regionale 16 dicembre 1974, n. 33, viene aggiunto il seguente comma:

« Il piano limitatamente agli anni 1975-76 e 1976-77, ne fissa i criteri di ripartizione ».

Art. 2.

L'art. 9 della predetta legge viene abrogato.

Art. 3.

All'art. 17 viene aggiunto il seguente comma:

« In via transitoria e per esigenza di funzionalità, i fondi per l'acquisto di libri di testo di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 e per le spese dei viaggi effettuati dagli studenti con mezzi privati, nell'ambito di quanto previsto dalla lettera *d*) del medesimo art. 2, sono gestiti dai consigli di istituto cui vengono rimessi direttamente dalla Regione ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 14 agosto 1976

VERRASTRO

(9974)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 16 agosto 1976, n. **21**.

Ristrutturazione del consiglio agrario forestale provinciale di Trento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 24 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nuova disciplina del consiglio agrario forestale provinciale

Il consiglio agrario forestale provinciale di Trento di cui alle leggi regionali 20 agosto 1960, n. 11 e 20 gennaio 1968, n. 2, assume la denominazione di « Aziende agrarie - Ente per l'apprestamento dei mezzi tecnici per l'esercizio dell'agricoltura » ed è disciplinato dalle norme contenute nella presente legge, che sostituiscono le disposizioni delle leggi sopra richiamate.

Art. 2.

Finalità delle aziende agrarie

Le aziende agrarie hanno una personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Trento.

Esse hanno per scopo il sostegno e la promozione delle attività agricole nella provincia di Trento mediante l'apprestamento dei mezzi occorrenti per l'esercizio delle attività medesime.

Nell'esercizio dei propri compiti le aziende agrarie dovranno attenersi alle direttive che potranno essere stabilite dalla giunta provinciale.

Art. 3.

Attività delle aziende agrarie

Per il conseguimento delle finalità indicate al precedente articolo le aziende agrarie svolgono le seguenti attività:

a) la produzione, l'acquisto e la vendita di fertilizzanti, antiparassitari, piante, sementi, attrezzi, macchine, scorte vive e morte ed in genere di quanto può riuscire utile all'esercizio dell'agricoltura;

b) la locazione di macchine ed attrezzi ad agricoltori singoli o associati;

c) l'effettuazione in forma diretta o come intermediarie di operazioni di credito agrario di esercizio in natura;

d) lo svolgimento per gli agricoltori e loro organizzazioni associative delle funzioni di programmazione delle domande e di acquisto dei prodotti di cui al punto *a*);

e) l'attuazione in genere di iniziative ed operazioni atte al conseguimento degli scopi sopra indicati, operando sia direttamente che come ente intermediario nei rapporti con istituti ed enti pubblici e privati.

Art. 4.

Organi

Sono organi delle aziende agrarie:

a) il consiglio di amministrazione;
b) il presidente;
c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è nominato dalla giunta provinciale ed è composto:

a) da tre membri in rappresentanza della giunta stessa e due in rappresentanza delle minoranze del consiglio provinciale;

b) da un rappresentante, designato dalla rispettiva organizzazione cooperativa più rappresentativa a livello provinciale, per ciascuno dei settori viticolo, frutticolo, zootecnico, lattiero-caseario e delle cooperative di consumo;

c) da tre membri designati dalle organizzazioni sindacali agricole più rappresentative nell'ambito della provincia;

d) da un rappresentante dei lavoratori designato dall'assemblea dei dipendenti delle aziende agrarie.

I membri di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma precedente vengono designati entro trenta giorni dalla richiesta.

Il consiglio di amministrazione rimane in carica cinque anni.

Art. 6.

Funzioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione cura la gestione dell'ente, provvedendo in particolare:

a) ad approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

b) a formulare i programmi di attività dell'ente;

c) ad approvare il regolamento relativo al personale;

d) a deliberare in genere sull'attività amministrativa dello ente, con possibilità di demandare l'adozione di determinati atti al presidente.

Art. 7.

Presidente

Il presidente ed il vicepresidente delle aziende agrarie sono nominati dal consiglio di amministrazione nel proprio seno nella prima riunione.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e dispone per l'attuazione delle deliberazioni.

Il presidente ha facoltà di adottare, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, ad eccezione di quelli di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del precedente articolo, sottoponendoli al consiglio stesso per la ratifica nella sua prima riunione successiva.

In caso di assenza od impedimento del presidente ne esercita le funzioni il vicepresidente.

Art. 8.

Revisori dei conti

Il controllo sulla gestione finanziaria delle aziende agrarie è esercitato da un collegio dei revisori dei conti composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dalla giunta provinciale su designazione, relativamente ad un membro effettivo ed uno supplente, da parte delle minoranze del consiglio provinciale.

Il presidente del collegio dei revisori dei conti dovrà essere iscritto all'albo dei revisori ufficiali dei conti.

Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quanto il consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Statuto

Nel loro funzionamento gli organi delle aziende agrarie dovranno attenersi alle disposizioni dello statuto, che sarà predisposto dal consiglio di amministrazione e sottoposto all'approvazione della giunta provinciale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Lo statuto di cui al comma precedente sostituisce quello emanato in applicazione dell'art. 9 della legge regionale 20 agosto 1960, n. 11.

Art. 10.

Controllo sulle deliberazioni

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione di cui all'art. 6, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono sottoposte all'approvazione della giunta provinciale, alla quale debbono essere trasmesse nel termine di dieci giorni dall'adozione.

Le altre deliberazioni debbono essere trasmesse alla giunta provinciale qualora ne sia fatta richiesta da parte di quest'ultima. La giunta stessa, entro trenta giorni dal ricevimento, può annullare le deliberazioni che violino le leggi o lo statuto dell'ente, nonchè quelle che importino una evidente lesione degli interessi dell'ente medesimo.

Art. 11.

Scioglimento del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione può essere sciolto con deliberazione della giunta provinciale per gravi violazioni di legge o dello statuto o delle direttive della giunta provinciale, ovvero in caso di sua persistente inattività o di impossibilità di funzionare.

Col provvedimento di scioglimento la giunta provinciale nomina un commissario straordinario, che rimane in carica per un periodo non superiore a sei mesi.

Art. 12.

Personale

Il personale che presti servizio presso il consiglio agrario forestale provinciale di Trento e presso le aziende agrarie rimane alle dipendenze del nuovo ente.

Art. 13.

Patrimonio

Le aziende agrarie conservano il patrimonio spettante al consiglio agrario forestale provinciale di Trento ai sensi dello art. 11 della legge regionale 20 agosto 1960, n. 11, e quello successivamente acquisito dal consiglio stesso.

Art. 14.

Finanziamento

Le aziende agrarie provvedono al finanziamento per il conseguimento dei propri fini istituzionali:

a) con i proventi relativi ai servizi e alle attività svolte;

b) con le proprie rendite patrimoniali;

c) con gli eventuali contributi o liberalità disposti da enti pubblici e da privati.

Art. 15.

Norme transitorie

Gli organi delle aziende agrarie previsti dalla presente legge assumeranno i propri compiti relativi alla gestione dell'ente a decorrere dal 1° gennaio 1977. Sino a tale data continua la gestione commissariale in atto per il consiglio agrario forestale provinciale e per le aziende agrarie secondo le norme precedentemente in vigore.

All'esercizio delle aziende agrarie, di cui alle leggi regionali 20 agosto 1960, n. 11 e 20 gennaio 1968, n. 2, si continua a provvedere con gestione autonoma per il corrente esercizio finanziario. A decorrere dal 1° gennaio 1977 le aziende agrarie provvedono alla propria gestione finanziaria e contabile in forma unitaria e ad esso unicamente fanno capo anche i rapporti giuridici già imputabili alle predette aziende.

Le attività svolte attualmente dalle aziende agrarie che non rientrano tra quelle indicate all'art. 3 della presente legge, possono continuare ad essere esercitate per il periodo massimo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza di quanto disposto al comma precedente.

Art. 16.

Assegnazione straordinaria

Per favorire la realizzazione delle finalità delle aziende agrarie secondo la disciplina prevista dalla presente legge, la giunta provinciale è autorizzata ad assegnare all'ente stesso, in via straordinaria, una somma di L. 500.000.000 annui per la durata di cinque anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1976.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 500.000.000 annui per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1980.

Le somme di cui ai precedenti commi possono essere utilizzate, in tutto o in parte, in deroga all'art. 4 della legge regionale 20 agosto 1960, n. 11, per gli oneri derivanti dall'estinzione o dalla riduzione di finanziamenti a breve termine assunti dal consiglio agrario forestale provinciale di Trento, presso istituti di credito, secondo un piano pluriennale di rientro da stabilirsi con apposita convenzione.

Per i provvedimenti relativi all'approvazione della convenzione di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni previste dall'art. 10, primo comma, della presente legge.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 17.

Copertura della spesa

Alla copertura dell'onere di L. 500.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 16 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1976, si provvede mediante riduzione, di pari importo del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 18.

Variazione di bilancio

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, dell'esercizio finanziario 1976, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - Categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . L. 500.000.000

In aumento:

Cap. 4335 - Categ. X (di nuova istituzione). — Spesa per l'assegnazione straordinaria alle « Aziende agrarie - Ente per l'apprestamento dei mezzi tecnici per l'esercizio dell'agricoltura » di somme per la realizzazione delle sue finalità . L. 500.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 16 agosto 1976

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 16 agosto 1976, n. 22.

Istituzione dell'ufficio fitopatologico provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 24 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

In attesa della ristrutturazione dei servizi della provincia, ai fini dell'esercizio delle funzioni in materia fitopatologica spettanti alla provincia stessa o ad essa delegate ai sensi degli articoli 1 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, è istituito un ufficio fitopatologico provinciale. Ad esso sarà addetto personale provinciale appartenente al ruolo tecnico dell'agricoltura della regione Trentino-Alto Adige messo a disposizione della provincia.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 16 agosto 1976

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 16 agosto 1976, n. 23.

Nuove norme per il servizio di custodia forestale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 24 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il servizio di custodia forestale è rivolto alla salvaguardia ed al miglioramento dei patrimoni silvo-pastorali di proprietà pubblica, nonchè alla tutela dell'ambiente naturale su tutto il territorio provinciale, secondo le disposizioni contenute nelle leggi e regolamenti vigenti.

Art. 2.

I comuni della provincia di Trento sono tenuti a provvedere al servizio di custodia, di cui all'articolo precedente, su tutti i beni silvo-pastorali di loro proprietà.

A tale obbligo sono tenute anche le amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico per i beni da esse amministrati ai sensi della legge provinciale 26 settembre 1952, n. 1, come modificata dalla legge provinciale 9 maggio 1956, n. 6, e le Regole di Spinale e Manez di cui alla legge provinciale 28 ottobre 1960, n. 12.

Per lo svolgimento del servizio gli enti ed amministrazioni di cui ai commi primo e secondo devono rispettare le delimitazioni delle circoscrizioni territoriali di sorveglianza costituite ai sensi dell'art. 1 e seguenti della legge regionale 5 novembre 1968, n. 37, come recepita dalla legge provinciale 13 agosto 1973, n. 23.

I custodi forestali possono esercitare le loro funzioni anche fuori dei confini della rispettiva circoscrizione di sorveglianza, in casi di particolare necessità, secondo le modalità che saranno stabilite dal regolamento di cui al successivo art. 6.

Art. 3.

Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, qualora nella circoscrizione territoriale di sorveglianza siano compresi beni di pertinenza di più enti o amministrazioni, essi si consorziano per la gestione unitaria del servizio di custodia forestale salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 81 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, qualora non si sia provveduto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Gli altri proprietari di beni silvo-pastorali ricadenti nella circoscrizione territoriale di sorveglianza del consorzio di custodia forestale o del comune possono chiedere all'ente gestore di usufruire del servizio di custodia forestale secondo apposita convenzione tecnico-finanziaria.

Art. 5.

L'art. 3 della legge regionale 5 novembre 1968, n. 37, come modificato dall'art. 3 della legge provinciale 13 agosto 1973, n. 23, è sostituito dal seguente: « L'amministrazione provinciale è autorizzata a concedere contributi ai consorzi di custodia forestale ed ai comuni, coincidenti con una circoscrizione di sorveglianza, nella misura del 75 per cento delle retribuzioni lorde e relativi oneri riflessi sostenuti per i servizi di custodia svolti dal personale, il cui numero è determinato nei decreti di costituzione delle circoscrizioni di sorveglianza.

L'erogazione agli enti di cui al precedente comma dei contributi concessi è disposta mediante versamento degli stessi alla tesoreria degli enti in via anticipata ed in relazione ai fabbisogni trimestrali di cassa di ciascun ente.

A tal fine gli enti invieranno, a richiesta dell'assessorato competente, i dati relativi al fabbisogno trimestrale di cassa.

Il veramento relativo all'ultimo trimestre di ogni esercizio finanziario è subordinato alla presentazione di idonea documentazione delle spese sostenute ».

Art. 6.

Per beneficiare del contributo di cui al precedente art. 5, gli enti interessati devono adeguare alle norme della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, le disposizioni del regolamento che stabilisce l'organico e disciplina l'assunzione, il trattamento economico e lo stato giuridico del personale ed il regolamento per lo svolgimento del servizio di custodia forestale, alle direttive impartite dalla giunta provinciale, su proposta dell'assessore al quale è affidata la materia delle foreste.

Art. 7.

L'art. 4 della legge regionale 5 novembre 1968, n. 37, come recepito dalla legge provinciale 13 agosto 1973, n. 23, è sostituito dal seguente: « Le domande di contributo debbono essere presentate alla giunta provinciale entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'esercizio finanziario per il quale è chiesto il contributo, corredate da un preventivo delle spese relative al personale di custodia per l'anno successivo e da una relazione tecnica dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, illustrante lo svolgimento del servizio da parte dell'ente richiedente ».

Art. 8.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle aziende speciali previste dall'art. 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 9.

Per il raggiungimento delle finalità previste dall'ultima parte dell'art. 1, i custodi forestali della magnifica comunità di Fiemme, con sede in Cavalese, sono incaricati della vigilanza sulla osservanza della legge provinciale 25 luglio 1973, n. 16, sulla tutela di alcune specie della fauna inferiore, della legge provinciale 25 luglio 1973, n. 17, sulla protezione della flora alpina, della legge provinciale 26 luglio 1973, n. 18, sulla disciplina della raccolta dei funghi.

Art. 10.

I custodi forestali eventualmente già in servizio presso gli enti di cui all'art. 2 possono essere trasferiti alle dipendenze dei consorzi di custodia forestale che subentrano agli stessi enti nella gestione del servizio, qualora facciano domanda al consorzio interessato entro sessanta giorni dalla costituzione di questo e semprechè consti il consenso dell'amministrazione di provenienza, mantenendo le posizioni di carriera ed economiche già acquisite.

Art. 11.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta provinciale è tenuta a deliberare la costituzione delle circoscrizioni territoriali di sorveglianza di cui al terzo comma del precedente art. 2, non ancora delimitate.

Art. 12.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano a partire dal 1° gennaio 1976.

Per l'anno 1975, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 5 novembre 1968, n. 37, come recepita con legge provinciale 13 agosto 1973, n. 23.

Art. 13.

Per i fini di cui al secondo comma del precedente articolo, le domande di contributo debbono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

Nella prima applicazione della presente legge le domande di contributo di cui all'art. 7 debbono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

Per i fini di cui all'ultimo comma dell'art. 12 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di L. 250.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 5 della presente legge, sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

L. 350.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976;

L. 600.000.000 annui, a partire dall'esercizio finanziario 1977.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 16.

Alla copertura dell'onere di L. 600.000.000 derivante dall'applicazione del precedente art. 15, a carico dell'esercizio finanziario 1976, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Alla copertura dell'onere annuo di L. 600.000.000 derivante dall'applicazione del precedente art. 15, a carico dell'esercizio finanziario 1977, si provvede con le disponibilità di bilancio, di pari importo, derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione degli oneri annui di L. 250.000.000 e di L. 350.000.000 autorizzati con l'art. 15 della presente legge.

Art. 17.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1976, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - Categoria VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . . . L. 600.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 1930 - Categoria III. — Spese per la concessione di contributi di cui alla legge provinciale 13 agosto 1973, n. 23, per agevolare lo svolgimento del servizio di custodia forestale . . . . . L. 250.000.000

Cap. 1940 - Categoria III. — Spese per la concessione ai consorzi di custodia forestale ed ai comuni, di contributi previsti dall'art. 5 della legge provinciale concernente « Nuove norme per il servizio di custodia forestale » . . . . » 350.000.000

Totale variazioni di nuova istituzione . . . L. 600.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 16 agosto 1976

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(9972)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762410)